



FRANZ WÖLFER
ELEKTROMASCHINENFABRIK OSNABRÜCK GmbH

Condizioni di vendita

Indice

Articolo 1	Ambito di validità	3
Articolo 2	Stipula del contratto, offerta.....	3
Articolo 3	Prezzi, condizioni di pagamento.....	3
Articolo 4	Fornitura, passaggio del rischio.....	4
Articolo 5	Forza maggiore.....	4
Articolo 6	Riserva di proprietà	4
Articolo 7	Lavori di manutenzione e di montaggio.....	5
Articolo 8	Garanzia	5
Articolo 9	Limitazione della responsabilità.....	5
Articolo 10	Documentazione consegnata	6
Articolo 11	Disposizioni finali	6
Articolo 12	Scelta del diritto da applicare, foro competente.....	6



Articolo 1 Ambito di validità

- (1) Le presenti condizioni generali di vendita sono poste alla base di tutte le forniture e di tutti i servizi stipulati tra le parti contraenti; Wölfel quale commissionario (di seguito: "**for-nitore**") e il committente (di seguito "**acquirente**").
- (2) Esse valgono solamente nei rapporti commerciali con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali pubblici ai sensi dell'articolo 310 capoverso 1 BGB (codice civile tedesco. N.d.t.)
- (3) Eventuali deroghe alle presenti condizioni di fornitura richiedono l'approvazione scritta del fornitore. Per quanto non diversamente concordato, ci si oppone alle condizioni di negoziazione alle quali fa riferimento l'acquirente. Gli accordi paralleli richiedono la forma scritta.
- (4) Sotto il seguente link è possibile consultare la versione sempre aggiornata della nostre condizioni di vendita: <https://www.woelfel-motoren.com/de/agb/>

Articolo 2 Stipula del contratto, offerta

- (1) La stipula del contratto ha luogo con la nostra conferma d'ordine scritta o con la fornitura. Le modifiche o integrazioni del contratto necessitano sempre della nostra conferma scritta. Sono esclusi gli accordi paralleli a voce.
- (2) Il vincolo di prezzi scaturisce dall'offerta del fornitore.

Articolo 3 Prezzi, condizioni di pagamento

- (1) Per quanto non diversamente concordato i prezzi s'intendono netti alla cassa per forniture all'estero e tasse comprese per forniture sul territorio nazionale. Inoltre si addebitano separatamente le spese di trasporto, affrancatura e assicurazione come anche le spese di imballaggio. Per forniture sul territorio nazionale si addebita l'IVA di legge in ragione della percentuale rispettivamente in vigore.
- (2) Il pagamento del prezzo d'acquisto deve avvenire esclusivamente sul conto indicato sul contratto. La deduzione di uno sconto è ammessa solo su accordo scritto. Incarichi per i quali non è concordato un prezzo fisso vengono fatturati al nostro prezzo di contratto in vigore alla data della fornitura.
- (3) Per quanto non diversamente concordato e qualora debbano essere eseguite forniture parziali, ci si riserva di aumentare in modo commisurato i prezzi per costi di mano d'opera, materiali o distribuzione modificati in merito a forniture che abbiano luogo 6 mesi o oltre dopo la stipula del contratto.
- (4) Per quanto non diversamente concordato l'acquirente deve prestare un pagamento anticipato in ragione del 30 % del prezzo di cui il contratto e il 70 % netto alla cassa. In caso di superamento del termine di pagamento come anche di sollecito infruttuoso da parte del fornitore ci riserviamo di porre in mora l'acquirente senza ulteriori avvisi e di pretendere interessi di mora in ragione dell'8 % oltre il rispettivo tasso base.
- (5) Qualora l'acquirente si trovi in stato comprovato di mora da oltre 45 giorni, il fornitore è autorizzato a ritenere la merce rispettivamente prodotta e a sospendere la produzione.
- (6) L'acquirente ha il diritto di conguaglio solo se la sua pretesa è constatata in modo irrevocabile o incontestata. Per il conguaglio contro le nostre pretese l'acquirente è autorizzato anche se le contropretese si basano sullo stesso rapporto contrattuale.



Articolo 4 Fornitura, passaggio del rischio

- (1) Il tempo di fornitura è pari a 18 settimane. Per quanto non diversamente concordato il tempo di fornitura inizia a decorrere 1 settimana dopo la conferma d'ordine e l'ingresso dell'anticipo. Qualora non sia concordato anticipo il tempo di fornitura inizia a decorrere 1 settimana dopo la spedizione della conferma d'ordine.
- (2) Qualora l'acquirente entri in mora di accettazione o violi colposamente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno a noi pertanto occorso compresi eventuali maggiori oneri. Il fornitore si riserva ulteriori pretese.
- (3) Per quanto non diversamente concordato la fornitura avviene FCA Osnabrück secondo l'attuale versione degli Incoterms.
- (4) Nel caso della modifica o integrazione dell'ordine dopo la trasmissione della conferma d'ordine, si ha adeguamento corrispondente del termine di fornitura.
- (5) Il fornitore è sempre autorizzato a svolgere forniture o servizi parziali.

Articolo 5 Forza maggiore

- (1) Qualora un evento di forza maggiore comporti un'interruzione del lavoro e se ciò comporta un ritardo o rallentamento integrale o parziale di una fornitura o un servizio, il fornitore è autorizzato a prorogare il tempo di fornitura per il periodo del ritardo oppure a recedere parzialmente o interamente dal contratto. Costituiscono forza maggiore in particolare i seguenti eventi: guerre, disposizioni da autorità superiori, sabotaggio, sciopero e serrata, disturbi del traffico, danni da acqua, catastrofi naturali, modifiche geologiche e effetti geologici.
- (2) Qualora gli eventi di cui al capoverso 1 perdurino oltre 12 settimane, ambedue le parti sono autorizzate a recedere dal contratto.
- (3) Ogni parte è obbligata a dare comunicazione all'altra parte del sopraggiungere di un evento di forza maggiore senza indugio e con tutti i dettagli.

Articolo 6 Riserva di proprietà

- (1) Ci riserviamo il diritto di proprietà dell'oggetto fornito fino al completo pagamento di tutte le richieste derivanti dal contratto. Ciò vale anche per tutte le forniture future, anche se non abbiamo fatto sempre esplicito riferimento a ciò. Qualora colui che ha fatto l'ordine si comporti in modo non conforme al contratto, siamo autorizzati a ritirare l'oggetto dell'acquisto.
- (2) Fintanto che la proprietà non è passata all'acquirente, egli è obbligato a conservare con cura l'oggetto fornito e a eseguire a proprie spese lavori di manutenzione e ispezione.
- (3) L'acquirente è tenuto a dare immediatamente comunicazione al fornitore qualora l'oggetto fornito sia stato pignorato o esposto ad altri interventi di terzi. Per quanto il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese di giudizio e le spese extragiudiziali di un procedimento secondo articolo 771 ZPO (codice di procedura civile tedesco. N.d.t.), l'acquirente risponde della sofferenza a noi occorsa.
- (4) La lavorazione, elaborazione o trasformazione dell'oggetto acquistato da parte dell'acquirente avviene sempre per incarico e a nome nostro, ma senza gli obblighi connessi. In tal caso il diritto di aspettativa dell'acquirente all'oggetto acquistato prosegue nell'oggetto trasformato. Qualora l'oggetto acquistato venga incorporato con beni non di nostra proprietà, noi acquistiamo diritti di proprietà al nuovo bene in proporzione al valore oggettivo dell'oggetto acquistato rispetto agli altri oggetti sottoposti a trasformazione. Lo stesso vale per il caso della miscelazione. Per quanto la miscelazione avvenga in un modo tale che l'oggetto dell'acquirente è da considerare come parte principale, vale



come concordato che l'acquirente ci cede diritti di comproprietà pro quota e conserva per noi la comproprietà o proprietà unica così sorta. A garanzia delle nostre richieste l'acquirente ci cede anche i diritti che gli spettano per unione della merce sottoposta a riserva di proprietà con un terreno di terzi. Accettiamo tale cessione sin d'ora.

- (5) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi il valore delle nostre pretese di più del 20%, su richiesta dell'acquirente, libereremo garanzie a nostra scelta.

Articolo 7 Lavori di manutenzione e di montaggio

Nell'ambito di lavori di montaggio e di manutenzione l'acquirente assicura che tutte le parti di montaggio e tutte le attrezzature per il montaggio si trovino sul rispettivo posto, che vengano svolti lavori di preparazione eventualmente necessari e che si possa iniziare senza indugio con le operazioni di montaggio.

Articolo 8 Garanzia

- (1) All'acquirente spettano diritti di garanzia per quanto egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di esame e segnalazione secondo articolo 377 HGB (Codice commerciale tedesco. N.d.t.).
- (2) Diritti derivanti da vizi prescrivono entro 12 mesi dalla consegna secondo contratto della merce all'acquirente. Per quanto la legge prescriva termini diversi, questi prevalgono.
- (3) In caso sorgano vizi alla merce fornita si esegue, con la riserva della segnalazione del vizio entro i termini, miglioria o fornitura sostitutiva a nostra scelta. Nel caso della miglioria l'acquirente assicura al fornitore il suo supporto e l'accesso alle informazioni essenziali. Il fornitore deve effettuare l'adempimento successivo entro una scadenza congrua.
- (4) L'accettazione vale come effettuata qualora l'acquirente non segnali vizi essenziali entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione di disponibilità al ritiro oppure se una fornitura d'opera viene impiegata o utilizzata.
- (5) L'acquirente è tenuto a segnalare per iscritto diritti dovuti a vizi entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della fornitura.
- (6) I diritti per vizi sono esclusi
 - a. in caso di differenza irrilevante rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. in caso di pregiudizio irrilevante dell'utilizzabilità;
 - c. in caso di consumo naturale o usura, come anche per danni sopraggiunti dopo il passaggio del rischio a causa di maneggio negligente, lavori edili contenenti vizi, sollecitazioni eccessive, mezzi di servizio inadeguati, a causa di agenti esterni peculiari non presupposti secondo contratto.

Qualora l'acquirente o terzi eseguano interventi di riparazione o modifiche non secondo le regole dell'arte, per essi e per i danni conseguenti non sussistono diritti di eliminazione vizi.

- (7) Diritti dell'acquirente per oneri necessari all'adempimento successivo sono esclusi, qualora gli oneri aumentino perché la fornitura della merce da noi fornita avviene in un altro luogo rispetto all'indirizzo concordato.

Articolo 9 Limitazione della responsabilità

- (1) Le richieste di risarcimento danni contro il fornitore sono escluse, a meno che non si tratti di azioni o omissioni dolose o gravemente negligenti. L'importo della responsabilità derivante da azioni o omissioni gravemente negligenti si limita al danno tipico e prevedibile del contratto.



- (2) Resta impregiudicata la responsabilità per danni personali, danni alla vita, al corpo oppure alla salute.

Articolo 10 Documentazione consegnata

- (1) Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d'autore di tutti i documenti e supporti dati consegnati al cliente in relazione al conferimento dell'ordine.
- (2) Tale documentazione non può essere portata a conoscenza di terzi, a meno che noi non conferiamo esplicito permesso all'acquirente. Qualora non si arrivi a un contratto di acquisto, tutti i documenti ricevuti in tale contesto devono essere distrutti o resi su nostra richiesta.

Articolo 11 Disposizioni finali

- (1) Qualora vi sia un'interruzione dei pagamenti o una richiesta di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'acquirente, ci riserviamo il diritto di recedere parzialmente o integralmente dal contratto.
- (2) Qualora l'acquirente trasferisca la sua commessa a un subimprenditore, egli è obbligato a comunicarlo per iscritto al fornitore.
- (3) Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni di vendita o del contratto dovessero essere o diventare parzialmente o interamente inefficaci, le altre disposizioni non sono pregiudicate.

Articolo 12 Scelta del diritto da applicare, foro competente

- (1) Foro competente esclusivo e internazionale per tutte le liti risultanti dal presente contratto è Osnabrück/Germania. Ci riserviamo il diritto di presentare ricorso anche presso il foro giuridico generale dell'acquirente.
- (2) Vale esclusivamente il diritto della Repubblica federale tedesca con esclusione del diritto commerciale delle Nazioni Unite (CISG).

Luogo, data

Luogo, data

Firma acquirente

Firma Wölfer